



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Ufficio Tecnico

Tel.: 0785/50047 - Fax: 0785/50176
email: tecnico.tadasuni@tiscali.it

PROT. N°1046
ALBO PRETORIO

Ordinanza n. 1 del 19.05.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7) 1- bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATI gli artt. 12, 13, delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 14/11 dell'08/04/2015, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innesto di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA

Entro il 15 giugno 2015:

- 1) ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", a realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, a realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla **Delibera G.R. n. 14/11 dell'08/04/2015**.


DISPONE

Che i trasgressori siano puniti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

Il Commissario Straordinario



Dott.ssa Maria Domenica Porcu